

[PRINT](#) [EMAIL](#)

BREVI NOTE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314/2003 IN TEMA DI CONTROLLO SULLE LEGGI DELLA REGIONE SICILIA

di Matteo Barbero *
(30 ottobre 2003)

Fra le molte questioni sollevate dall'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001, particolarmente interessante si presenta quella relativa all'impatto che alla nuova disciplina del controllo di costituzionalità delle leggi delle Regioni a Statuto ordinario (dettata dal novellato articolo 127 della Costituzione) deve riconoscersi, proprio alla luce del citato articolo 10, nei confronti delle disposizioni degli Statuti speciali (e dei relativi decreti attuativi) volte a disciplinare il medesimo controllo nei confronti delle leggi delle Regioni (e delle Province) ad autonomia differenziata.

Come noto, il penultimo articolo della legge costituzionale di riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione prevede un originale meccanismo di "estensione automatica" alle Regioni speciali (nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano) delle disposizioni contenute nella legge medesima, limitatamente alle parti in cui siano previste forme di autonomia più ampie rispetto a quelle a tali Regioni già attribuite dai rispettivi Statuti (e fino all'adeguamento di questi ultimi).

Secondo la dottrina maggioritaria, questo meccanismo, calato all'interno delle dinamiche del controllo di costituzionalità delle leggi delle Regioni speciali, non potrebbe non comportare (a pena di ulteriormente accentuare le implicazioni negative spesso collegate alla specialità) la generalizzata trasformazione da preventivo in successivo, con conseguente estensione alle leggi medesime del sistema di impugnativa comune delle leggi regionali previsto dal riformato articolo 127 Cost. (fatte salve, peraltro, deve ritenersi, le disposizioni degli Statuti speciali e dei decreti attuativi che si traducano in una condizione di maggior favore per le Regioni autonome, fra cui particolarmente significative appaiono quelle dettate dal d. lgs. 266/1992 per le leggi della Regione Trentino Alto-Adige). La valorizzazione dell'autonomia regionale, obiettivo primario della riforma in senso federalista dell'ordinamento italiano, si sarebbe concretizzata, sotto questo profilo, nell'esclusione della permanenza in capo agli apparati dello Stato (sia pure con la rilevante eccezione rappresentata dal procedimento di formazione degli Statuti delle Regioni ordinarie, come disciplinato dall'articolo 123 della Costituzione ed alla luce dell'interpretazione di tale ultima disposizione costituzionale prospettata dalla Consulta nella nota sentenza 304/2002) del potere di incidere "dall'interno" sul procedimento legislativo regionale.

Come affermato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza che qui si annota, infatti, tra le maggiori forme di autonomia che si riversano nel bacino della specialità "sono comprese anche le modalità in cui si estrinsecano i controlli che lo Stato svolge sull'esercizio della potestà legislativa regionale e le forme di proposizione del giudizio costituzionale" (punto 3 del Considerato in diritto, laddove la Consulta richiama i suoi precedenti sul punto, rappresentati dalle ordinanze n. 65 e 377 del 2002 e dalle sentenze 408 e 533 dello stesso anno).

Con la sentenza cui si riferiscono queste brevi note, peraltro, il Giudice delle leggi ha voluto precisare, con riferimento al particolare procedimento previsto per l'impugnazione delle leggi della Regione Siciliana (ed in contrasto con l'orientamento della dottrina maggioritaria) la sua giurisprudenza da ultimo richiamata.

Mentre per le leggi delle restanti Regioni ad autonomia differenziata il sindacato di costituzionalità continua ad esplicarsi secondo un modello sostanzialmente identico (anche se, in entrambi i casi, profondamente rinnovato nel suo neo-acquisito carattere successivo) rispetto a quello previsto per i provvedimenti legislativi delle Regioni ordinarie, per la Sicilia la Consulta ha ritenuto che il particolare meccanismo di controllo disciplinato dagli articoli 28 e 29 del rispettivo Statuto speciale resista al combinato disposto degli articoli 8 e 10 della legge costituzionale 3/2001.

La Corte giunge a tale conclusione attraverso una puntuale ricostruzione degli aspetti salienti di tale meccanismo, richiamando le sue numerose pronunce che, a partire dalla storica sentenza n. 38 del 1957, hanno concorso a "lubrificare gli ingranaggi", consentendogli di funzionare e, anzi, di assumere una sua "stabile connotazione" (pur in presenza di qualche anomalia, come riconosce la stessa Consulta nel punto 3.2 del Considerato in diritto).

Attraverso tale ricostruzione, il Giudice delle leggi mette in luce la "essenziale diversità" dei sistemi di impugnazione previsti, rispettivamente, per leggi siciliane e per le corrispondenti fonti primarie di tutte le altre Regioni (sia ordinarie che speciali), diversità che prelude quella valutazione comparativa che costituisce, secondo la Corte, presupposto indefettibile per l'operatività del meccanismo di adattamento automatico disciplinato dal più volte citato articolo 10.

Pur considerando con favore l'eventuale equiparazione della Regione Siciliana alle altre Regioni ad autonomia differenziata ed, in ultima analisi, alle stesse Regioni ordinarie, attraverso l'estensione alla prima del sistema di impugnativa di cui all'articolo 127 della Costituzione, la Corte si trova quasi costretta (per la natura delle funzioni ad essa spettanti, che non le consentono di operare "un giudizio di merito sulla preferibilità dei differenti sistemi di impugnazione delle leggi regionali") a conservare il peculiare procedimento disciplinato dallo Statuto siciliano, già "graziato", a suo tempo (per circostanze contingenti) dall'Assemblea Costituente e più volte rimaneggiato dalle stesse sentenze costituzionali.

Da notare, in conclusione, che la pronuncia annotata vale a fugare definitivamente almeno uno dei dubbi di costituzionalità da cui era (ed è) affetta la c.d. Legge (ordinaria) La Loggia (legge 131/2003), il cui articolo 9, nella sua opera di adeguamento della legge 87/1953 alla nuova disciplina costituzionale dei controlli sulle leggi regionali, fa espressamente salva "la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana".

* Funzionario della Regione Piemonte - Direzione Bilanci e Finanze, matteo.barbero@regione.piemonte.it

[Home](#)

[Link](#)

[Newsletter](#)

[I Paper del Forum](#)

[Giurisprudenza](#)

[Temi di Attualità](#)

[Archivio Temi di Attualità](#)

[Speciale Europa](#)

[Speciale Regioni](#)

[Euroscopio](#)

[Telescopio](#)

[Settimana delle Istituzioni](#)

[Autorecensioni](#)